

Serie Ordinaria n. 1 - Lunedì 3 gennaio 2011

**D.g.r. 22 dicembre 2010 - n. 9/1044  
Modalità per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela (art. 12 l.r. 10/08)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31/03/2008, n.10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea» e, in particolare, l'art. 12 che promuove la tutela degli alberi monumentali, quale patrimonio naturale e storico della Lombardia;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 12 della citata l.r. 10/08, compete alla Giunta regionale, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali e della loro tutela, l'individuazione degli elementi paesistici, naturalistici, storici, architettonici e culturali che ne permettano il riconoscimento;

Riferito dalla competente Struttura «Valorizzazione delle aree protette e biodiversità» che:

§ Il lavoro di ricognizione e analisi avviato nel 1982 dal Corpo Forestale dello Stato, cui Regione Lombardia ha dato seguito a partire dal 1989 e che ha visto il confronto con le Province, gli Enti gestori delle aree protette, i Comuni e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), ha consentito di definire «alberi monumentali» gli esemplari di piante perenni legnose, anche appartenenti a specie alloctone purché non invasive, che possiedono eccezionali caratteristiche morfologiche rispetto alla specie, quali la longevità, le dimensioni ragguardevoli ed al di sopra delle soglie minime di accrescimento previste per classi di età, il portamento e la forma peculiare, determinate anche dalle particolari condizioni di accrescimento in natura, nonché la rarità botanica, anche in riferimento a specie relitte o ad esemplari cresciuti in particolari stazioni o al di fuori del loro areale;

§ e analisi e le valutazioni tecniche di cui al punto precedente hanno evidenziato l'opportunità che:

- ai menzionati aspetti di carattere botanico e naturale possano accompagnarsi caratteristiche che attengono alle interazioni uomo-ambiente con particolare riferimento ai valori delle tradizioni locali;

- gli alberi monumentali possano essere esemplari isolati; filari ed alberate di particolare pregio, ivi compresi quelli situati nei centri urbani; esemplari inseriti in particolari complessi architettonici quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

§ la dichiarazione di «monumentalità» degli esemplari di piante perenni legnose può essere basata sul riscontro delle seguenti caratteristiche:

1. dimensione;
2. rarità botanica
3. forma;
4. contesto paesaggistico;
5. architettura vegetale;
6. legami con particolari eventi storico-culturali;

Evidenziato, inoltre, dalla stessa Struttura che:

§ laddove gli stessi esemplari individuati quali alberi monumentali non siano già sottoposti a vincoli che ne garantiscano la necessaria tutela, questa può essere attivata secondo le procedure previste dalla normativa di seguito riportata:

- d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» che all'art.136, comma 1, lettera a), individua gli alberi monumentali tra i beni paesaggistici soggetti alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte Terza dello stesso decreto legislativo;

- l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» che all'art. 74 attribuisce alla Giunta Regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui al citato art. 136 del d.lgs. 42/04;

- l.r. 86/1983 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» che all'art. 1, comma d), annovera tra i regimi di tutela ai quali devono essere assoggettate le aree protette individuate dal «Piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale» di cui al medesimo art. 1, i monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;

- l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'art. 50, com-

ma 5, lettera d), prevede la regolamentazione dei criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

- r.r. n.5/2007 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)» e s.m.i. che all'art. 24 regola i criteri per l'individuazione degli alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

- l.r. 12/2005, già citata, che all'art.15, comma 1, prevede che le Province definiscano nei propri PTCP, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, della stessa legge, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;

§ che gli Enti ai quali è attribuita la gestione degli strumenti finanziari di seguito specificati, possono prevedere l'impiego di tali risorse allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione degli esemplari individuati quali «alberi monumentali»:

- fondi di cui all'art. 43 della l.r. 12/2005, che prevede di destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità gli oneri aggiuntivi derivanti dal contributo di costruzione per interventi di trasformazione territoriale che sottraggono superfici agricole;

- proventi degli interventi di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008 e destinati al miglioramento dei boschi esistenti, come indicato dalla d.G.R. 21/09/2005, n.VIII/ 675 e s.m.i.;

- proventi derivanti dalle sanzioni comminate in violazione della sopra citata l.r. 10/2008 e destinate alle finalità prevista dalla stessa legge, ivi compresa la tutela degli alberi monumentali;

Valutata, inoltre, dalla medesima Struttura regionale l'opportunità di definire una scala di punteggi di «monumentalità», sulla base della quale stabilire un ordine di priorità di interventi per la tutela degli esemplari individuati quali meritevoli di protezione;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra riportato, di stabilire le definizioni e i criteri essenziali in base ai quali individuare gli «alberi monumentali», demandando alla competente Direzione Generale «Sistemi Verdi e Paesaggio» la specificazione di tali definizioni e criteri, nonché la definizione dei parametri tecnici specifici per l'attribuzione dei «punteggi di monumentalità» e le indicazioni per la gestione e la tutela degli esemplari individuati come «monumentali»;

Visto il collegamento con il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura - Area Territoriale, P020 «Valorizzazione e governance del territorio», Obiettivo Operativo 20.3.3.19 «Manuale per la gestione degli alberi monumentali ai sensi della l.r. 10/2008»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di definire «alberi monumentali» gli esemplari di piante perenni legnose, anche appartenenti a specie alloctone purché non invasive, che possiedono eccezionali caratteristiche morfologiche rispetto alla specie, quali la longevità, le dimensioni ragguardevoli ed al di sopra delle soglie minime di accrescimento previste per classi di età, il portamento e la forma peculiare, determinate anche dalle particolari condizioni di accrescimento in natura, nonché la rarità botanica, anche in riferimento a specie relitte o ad esemplari cresciuti in particolari stazioni o al di fuori del loro areale;

2. di stabilire altresì che agli aspetti di carattere botanico e naturale indicati al precedente punto 1. possono accompagnarsi caratteristiche che attengono alle interazioni uomo-ambiente, con particolare riferimento ai valori delle tradizioni locali;

3. di individuare gli «alberi monumentali» come esemplari isolati; filari ed alberate di particolare pregio, ivi compresi quelli situati nei centri urbani; esemplari inseriti in particolari complessi architettonici quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

4. di stabilire le seguenti caratteristiche in base alle quali definire la «monumentalità» degli esemplari:

- a. dimensione;
- b. rarità botanica;
- c. forma;
- d. contesto paesaggistico;
- e. architettura vegetale;

f. legami con particolari eventi storico-culturali;

5. di disporre che, laddove gli esemplari individuati quali «alberi monumentali» non siano già sottoposti a vincoli che ne garantiscano la necessaria tutela, questa possa essere attivata secondo le procedure previste dalla normativa di seguito riportata:

- d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» che all'art.136, comma 1, lettera a), individua gli alberi monumentali tra i beni paesaggistici soggetti alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte Terza dello stesso decreto legislativo;

- l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» che all'art. 74 attribuisce alla Giunta Regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui al citato art. 136 del d.lgs. 42/04;

- l.r. 86/1983 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» che all'art. 1, comma d), annovera tra i regimi di tutela ai quali devono essere assoggettate le aree protette individuate dal «Piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale» di cui al medesimo art. 1, i monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;

- l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'art. 50, comma 5, lettera d), prevede la regolamentazione dei criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

- r.r.n.5/2007 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)» e s.m.i. che all'art. 24 regolamenta i criteri per l'individuazione degli alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

- l.r. 12/2005, già citata, che all'art.15, comma 1, prevede che le Province definiscano nei propri PTCP, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, della stessa legge, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;

6. di dare atto che gli Enti ai quali è attribuita la gestione degli strumenti finanziari di seguito specificati, possono prevedere l'impiego di tali risorse allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione degli esemplari individuati quali «alberi monumentali»:

- fondi di cui all'art. 43 della l.r. 12/2005, che prevede di destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità gli oneri aggiuntivi derivanti dal contributo di costruzione per interventi di trasformazione territoriale che sottraggono superfici agricole;

- proventi degli interventi di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008 e destinati al miglioramento dei boschi esistenti, come indicato dalla d.G.R. 21/09/2005, n.VIII/ 675 e s.m.i.;

- proventi derivanti dalle sanzioni comminate in violazione della sopra citata l.r. 10/2008 e destinate alle finalità prevista dalla stessa legge, ivi compresa la tutela degli alberi monumentali;

7. di demandare alla competente Direzione Generale «Sistemi Verdi e Paesaggio» la specificazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, delle definizioni e dei criteri essenziali di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4., nonché la definizione dei parametri tecnici specifici per l'attribuzione dei «punteggi di monumentalità» e le indicazioni per la gestione e la tutela degli esemplari individuati come «monumentali»;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Piloni